



**Area Urbanistica e Attività Produttive**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051 6502111  
Fax 051 731598  
www.comune.anzoladellemlia.bo.it  
comune@anzola.provincia.bologna.it  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

---

**ORDINANZA N. 126**

Data: 28/07/2006

**Oggetto: Adozione misure per il contenimento dell'uso dell'acqua potabile.**

**IL DIRETTORE D'AREA**

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

Ritenuto pertanto di dover contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

**DISPONE**

Per il periodo dal 28 luglio 2006 al 30 settembre 2006 durante la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 21.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;

Sono esclusi dalla presente disposizione gli annaffiamenti dei campi di calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;

**INVITA**

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;



Ai sensi della L. 689/81, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

IL DIRETTORE D'AREA  
Arch. Sozzi Romolo